

Codice A1618A

D.D. 15 dicembre 2023, n. 1000

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Rittana - Interventi selvicolturali in Comune di Rittana, località Mazzarino - Istanza n. 208/2023 - Rinnovo autorizzazione precedente istanza n. 49028/2019.**



**ATTO DD 1000/A1618A/2023**

**DEL 15/12/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Rittana - Interventi selvicolturali in Comune di Rittana, località Mazzarino – Istanza n. 208/2023 – Rinnovo autorizzazione precedente istanza n. 49028/2019.

VISTA la domanda n. 208/2023 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Rittana, pervenuta in data 18/10/2023, acquisita al Protocollo al n. 138598;

VISTA la precedente domanda n. 49028/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Rittana, pervenuta in data 14/10/2019 al Prot. n. 45482;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3877 del 12/11/2019, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto con l'istanza sopra citata;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 590 del 09/08/2023, con la quale, a fronte di motivata richiesta scritta ed ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento forestale regionale vigente (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.), si autorizzava la proroga di un anno al termine dei lavori indicato nella precedente D.D. n. 3877/2019;

TENUTO CONTO CHE, con riferimento all'istanza di rinnovo n. 208/2023 ed alla relativa relazione tecnica:

- la ditta assegnataria dei lavori è stata individuata nell'impresa individuale GOLETTI STEFANINO ITALO, P.IVA n. 02129420044, iscrizione all'Albo imprese forestali del Piemonte al n. 544
- i lavori precedentemente autorizzati devono essere ancora effettuati su una superficie pari a 15,1689 ha, completando sulla medesima le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco
- con la nuova istanza n. 208/2023 il Comune di Rittana ha richiesto di ultimare i lavori sulla superficie sopra indicata;

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 12/12/2023, nel quale si esprime parere favorevole alla prosecuzione degli interventi selvicolturali in parola;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il D.lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

a) di dare atto che l'autorizzazione tacita si è formata dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza n. 208/2023;

b) di dare atto che tale autorizzazione viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., al Comune di Rittana (nella persona del Sindaco Sig. Doglio Giacomo) per l'ultimazione, sulla restante superficie pari ad ha 15,1689, degli interventi selvicolturali già autorizzati con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 3877/2019 e prorogati di un anno nella scadenza con Determinazione Dirigenziale n. 590/2023, rispettandone tutte le prescrizioni che vengono di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Rittana, al F. 4 Mappale 36 e F. 9 Mappale 360, su una superficie totale di 15,1689 ha;
- si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente, sulla superficie indicata nella planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da un bosco di altofusto costituito da Acero-Tiglio-Frassineto e Boscaglie pioniere, entrambi di invasione;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- si conferma la precedente approvazione dell'assegno al taglio effettuato per aree campione, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Regolamento forestale vigente;
- si conferma il n. totale delle piante prelevabili sull'intera area pari a 5.291 (1.001 nella zona di Boscaglie di invasione e 4290 nell' Acero-Tiglio-Frassineto) compatibilmente col rispetto dei limiti di copertura stabiliti dall'art. 22 del Regolamento forestale (50%)
- si conferma il volume di legname residuo prelevabile con l'intervento, che risulta pari a ca. 1.610 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- per le zone di Acero-Tiglio-Frassineto con Castagno, sulle superfici afferenti alle aree campione

nn. 1 e 3, si prescrive che la copertura rilasciata non sia inferiore al 50% e che il prelievo avvenga a carico delle piante dominate, in modo da non incidere oltre misura sulla copertura, a parità di prelievo di provvigione;

- per le zone di Boscaglie di invasione (betuleto), sulle superfici afferenti alle aree campione nn. 7, 8, 10, si propone di prescrivere che la copertura rilasciata non sia inferiore al 50% e che il prelievo avvenga a carico delle piante dominate, in modo da non incidere oltre misura sulla copertura, a parità di prelievo di provvigione;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

o) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

p) si prescrive il rilascio a tempo indefiniti di una pianta viva e una morta ogni 0,5 ha, per favorire il mantenimento della biodiversità;

- non potranno essere tagliate: nelle aree campione le piante contrassegnate diversamente da una croce in vernice rossa al piede e a 1,30 m di altezza;

- al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare esattamente i criteri applicati nella contrassegnatura effettuata, tenendo comunque conto delle prescrizioni nn. 7 e 8;

- prendendo atto della volontà del proponente di non realizzare il tratto di viabilità forestale permanente (ca. 400 ml) precedentemente autorizzato, si stralcia dalla nuova autorizzazione il tratto medesimo;

- per quanto non espressamente prescritto nella presente autorizzazione, rimangono valide le prescrizioni impartite con la precedente D.D. nn. 3887 del 12/11/2019 e prorogata con D.D. 590 del 09/08/2023;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- ramaglie, cimiali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali

2) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo